

Procedure di riconoscimento titoli dei rifugiati: legislazione italiana e buone pratiche

Bolzano, 20 settembre 2016

CIMEA

Silvia Bianco

Basi normative internazionali

Articolo VII della Convenzione di Lisbona:

Ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti.

Convenzione ratificata con **Legge n. 148 del 2002**.

La Convenzione di Lisbona è l'unico atto internazionale che ha un potere vincolante per i paesi firmatari.

Recepimento nella legislazione italiana

Articolo 26 del Decreto Legislativo 251/2007, come modificato ai sensi del **Decreto legislativo n.18 del 21 febbraio 2014** (introduzione del comma 3 bis):

*3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, **anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo**, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.*

Circolare studenti stranieri

[...] Si invitano pertanto le istituzioni di istruzione superiore, sulla base della propria autonomia e in linea con la possibilità data dall'attuale normativa di **svolgere riconoscimenti “dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani”** (art. 2 Legge 148/2002), a **porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio**. Le istituzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la predisposizione delle relative procedure valutative, potranno avvalersi dell'esperienza dei centri ENIC-NARIC e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale.

Servizio del MAECI

Il MAECI ha un servizio di richiesta della Dichiarazione di Valore per i rifugiati e i titolari di protezione internazionale, ma anche in questo caso è richiesta una documentazione dettagliata.

E' molto complicato verificare in loco le credenziali di un rifugiato per motivi di sicurezza.

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimento_titoli_studio/titolistudiorifugiati.html

Riconoscimento dei Titoli di Studio per i titolari di protezione internazionale



Riconoscimento dei Titoli di Studio per i titolari di protezione internazionale

L'Ufficio VII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) si occupa di fornire assistenza ai **titolari di protezione internazionale** per il riconoscimento dei loro titoli di studio, ovvero del rilascio della cosiddetta **Dichiarazione di Valore in loco (DV)**.

Gli interessati a tal fine sono tenuti a far pervenire, per posta o tramite consegna a mano, a questo indirizzo: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – DGSP Ufficio VII - Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma

la seguente documentazione:

1. Il/I titolo/i di studio posseduto/i **in originale** + 1 copia di ogni titolo;
2. Copia di un documento che rechi i dati anagrafici e da cui risulti il **possesso dello status di titolare di protezione internazionale**;
3. Un foglio firmato dal richiedente contenente la richiesta di rilascio della DV con le seguenti informazioni:
 - **indirizzo postale** di residenza completo di via, numero civico, città, provincia e CAP;
 - **recapito telefonico** (cellulare e/o di rete fissa) del richiedente o del delegato che tutela l'interessato;
 - indirizzo **email**.
4. **Eventuale delega**, in carta libera ma firmata in maniera riconoscibile dal richiedente la DV, qualora la pratica venga seguita da persona diversa dal richiedente (persona fisica, associazione, cooperativa od altro).

In caso di consegna a mano, è necessario fissare un appuntamento scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: nicoletta.dibiasi@esteri.it ; carlo.ferrari@esteri.it

Servizio del CIMEA

Il **CIMEA** produce **Attestati di comparabilità dei titoli esteri**, sia su titoli scolastici finali per l'ingresso all'università, che su titoli universitari per la prosecuzione degli studi.

Nel caso di richiesta da parte di persone con **status di rifugiato, titolari di protezione o detenuti** è possibile contattare il CIMEA all'indirizzo cis@cimea.it per ottenere tale **attestazione in maniera gratuita**.

http://www.cimea.it/cis_estero/

Elementi principali da considerare

- Riconoscere qualifiche in assenza o con scarsa documentazione
- Impossibilità (o quasi) di verifica diretta dei titoli (per ragioni di sicurezza)
- Scarsa presenza a livello di istituzioni di procedure ad hoc
- Assenza di una procedura nazionale standardizzata
- Verifica delle dichiarazioni e delle competenze e non più (solo) documentale
- Esigenza di aumentare le competenze interne alle istituzioni nel settore della *credential evaluation*
- Numero limitato di casi
- Fenomeno utile al fine di rivedere le intere procedure di riconoscimento interne all'istituzione
- Esigenza di mettere in “rete” e fare sistema sulle pratiche e le esperienze in tale settore

Inversione di prospettiva e di metodo

In assenza o con scarsa documentazione non verificabile, si dovranno valutare le **COMPETENZE** dichiarate dallo studente per verificare la possibilità di accesso ad un corso e di poterlo concludere:

un **TITOLO** di studio non è altro che una **certificazione formalizzata** (da autorità che ne ha il potere) e ufficiale che riporta la certificazione di competenze specifiche.

Passaggio da **PROCEDURA ISPETTIVA** a **PROCEDURA VALUTATIVA**

Oltre alla valutazione delle competenze, ciò che potrà essere verificato sono le **DICHIARAZIONI** riportate dallo studente.

Il fenomeno migratorio e il crescente numero di rifugiati sta creando una RIVOLUZIONE per il nostro sistema di riconoscimento e per quelli della maggior parte dei sistemi europei.

NB: questo settore è altamente INNOVATIVO, pertanto tutte le procedure esistenti sono in continua evoluzione e possono essere perfezionate.

Chi è eleggibile per una procedura alternativa?

Rifugiati

Titolari di protezione sussidiaria o internazionale

Per i **richiedenti asilo** tali procedure non possono essere svolte se non “sotto condizione”: tutti coloro che accedono al territorio italiano senza averne titolo – visto – fanno domanda di asilo e il loro status non è ancora definito.

Pertanto se non riceveranno lo status di rifugiato non potranno più rimanere in Italia, quindi non potranno più seguire corsi, nel caso fossero stati iscritti.

Verifica delle competenze

Questa parte metodologica è **FONDAMENTALE** in entrambi i casi citati ed è successiva alla fase istruttoria.

Se nella fase istruttoria si verificano dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, allo studente può essere negato l'accesso a questa seconda fase.

Deve quindi essere coinvolto il **settore docenza** al fine di poter determinare se lo studente abbia le competenze dichiarate al fine di poter frequentare – E PORTARE A TERMINE – il corso di studio o, nel caso di richiesta di equipollenza, se posseda i risultati di apprendimento idonei riferiti al corso italiano.

Metodi di verifica

Prove di esame scritto: verifica più comune che può essere predisposta dai docenti di una o più materie al fine di verificare le conoscenze-competenze acquisite.

Prova pratica: per alcune discipline è possibile verificare le competenze tecnico-pratiche acquisite.

Produzione di un elaborato: può venire affidato al candidato la produzione di un elaborato (progetto, tesi, testo), anche a distanza, al fine di verificarne le competenze dichiarate (soprattutto per il secondo e terzo ciclo).

Colloquio o prova di esame orale: in questo caso, se disponibile in ateneo, è bene che sia presente un esperto del sistema estero che possa, oltre alla verifica contenutistica e didattica, porre quesiti più generali sul sistema.

Risultati del riconoscimento

Riconoscimento di livello: al candidato è riconosciuto il livello di istruzione corrispondente ad una qualifica “idonea” all’ingresso in un corso specifico, pertanto è ammesso al corso specifico, senza rilascio di alcuna qualifica italiana.

Riconoscimento di livello “sotto condizione”: comune per i casi dubbi. Come nell’esempio precedente, si consente l’ingresso ad un corso “sotto condizione”, cioè si dovrà valutare la performance dello studente nei primi mesi o nel primo anno di corso al fine di valutarne definitivamente la “idoneità”.

Riconoscimento parziale/abbreviazione di corso: se non fosse possibile riconoscere interamente il percorso formativo per evidenti lacune, differenze col nostro curriculum degli studi o se non fosse stato portato a termine in loco, è possibile riconoscere parte del percorso e iscrivere lo studente ad un anno successivo al primo.

Riconoscimento totale della qualifica (c.d. equipollenza): in questo caso si riconosce allo studente la qualifica italiana avente valore legale (casi molto rari)

Il concetto di “idoneità” è tipico del nostro sistema in tale ambito di riconoscimento (DM 270/2004: *“...ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.”*).

Fonti online

EUA – Refugees Welcome Map:

<http://www.eua.be/activities-services/eua-campaigns/refugees-welcome-map>

ENIC-NARIC: <http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx>

EAR Manual: <http://ear.enic-naric.net/emanual/>

CoE - Guidelines for the recognition of refugee's qualifications:

http://www.aic.lv/ace/WP/Refugees/guid_ref.htm

NOKUT:

<http://www.nokut.no/en/Foreign-education/Other-recognition-systems/Recognition-Procedure-for-Persons-without-Verifiable-Documentation/>

CNVQR

Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR)
<http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/>

Scopo:

Creazione di una rete di esperti tra gli addetti al riconoscimento nelle istituzioni al fine di condividere le buone pratiche e prassi metodologiche per giungere alla corretta valutazione delle qualifiche in possesso dei rifugiati, condividendo anche le problematiche che possano emergere in questo settore.

Elementi:

- Partecipazione su base volontaria e autofinanziata
- Coinvolgimento di tutta l'istituzione
- Coordinamento del CIMEA

Il CIMEA ha inviato alle istituzioni italiane un “**Protocollo di adesione**” al CNVQR a firma del legale rappresentante affinché tutta l'istituzione sia impegnata in tale iniziativa. È stato chiesto di indicare un numero massimo di tre soggetti (tra cui un responsabile) tra gli addetti al riconoscimento al fine della partecipazione alla rete.

Grazie

Silvia Bianco
s.bianco@cimea.it

info@cimea.it

Twitter: @CIMEA_Naric